Mignozzi A, 'Digital divide ed enti del terzo settore nella società del terzo millennio' (2022) 2 EJPLT, 67-83.
DOI: https://doi.org/10.57230/EJPLT222AM

EJPLT
ISSN 2704-8012



Digital divide ed enti del terzo settore nella società del terzo millennio.

Digital divide and third sector entities in the third millennium society.

ALESSIA MIGNOZZI
Associate Professor of Private Law
Università della Campania Luigi Vanvitelli

Abstract

L'inarrestabile evoluzione tecnologica comporta l'accesso a fonti di informazione e comunicazione assai rilevanti non solo per lo sviluppo economico e sociale, ma anche per l'esplicazione della personalità dell'individuo. Per ragioni socio-economiche e di poca dimestichezza con i device, gran parte della popolazione (costituita, soprattutto, da donne, anziani, immigrati e disabili) non può beneficiare dell'uso di tali tecnologie informatiche, vedendosi preclusa la possibilità di esercitare alcuni diritti individuali fondamentali. Di qui l'importante ruolo delle organizzazioni aventi natura ideale, quali gli enti del terzo settore che, in virtù del principio di sussidiarietà orizzontale, possono contribuire ad attenuare il digital divide e a realizzare in concreto i nuovi diritti digitali, preservando la persona nel mercato digitale.

The unstoppable technological evolution entails access to sources of information and communication that are very relevant not only for economic and social development, but also for the fulfilment of the individual's personality. For socio-economic reasons and due to unfamiliarity with devices, a large part of the population (mainly women, the elderly, immigrants and the disabled) cannot benefit from the use of these information technologies, seeing themselves precluded from exercising certain fundamental individual rights. Hence the important role of organisations of an ideal nature, such as third-sector entities, which, by virtue of the principle of horizontal subsidiarity, can help to alleviate the digital divide and make the new digital rights a reality, preserving the individual in the digital marketplace.

© The author(s) 2022, published by Suor Orsola Benincasa Università Editrice. This contribution is licensed under a Creative Common Attribution 4.0 International Licence CC-BY-NC-ND, all the details on the license are available at: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

Keywords: Europa digitale; digital divide; diritti della persona; ETS.

Summary: Introduzione: Crisi socio-economica ed Europa digitale. – 1. Nuove tecnologie, *social network* e diritti della persona. – 2. Emersione del problema del *digital divide* e rilevanza degli studi di settore. – 3. Le soluzioni del legislatore italiano prima e dopo la pandemia da covid-19. La Dichiarazione europea dei principi e dei diritti digitali. – Conclusioni: Gli ETS quale strumento concreto del diritto privato per il superamento del *digital divide* e la promozione della persona nello spazio digitale.

Introduzione: Crisi socio-economica ed Europa digitale.*

Il rapido sviluppo economico su scala globale comporta il quotidiano confronto della società contemporanea con situazioni critiche derivanti da alti livelli di inquinamento, problemi energetici (maggiormente attuali a causa della guerra Russia-Ucraina) e di sicurezza, accompagnate da degrado urbanistico-edilizio e disparità socio-economiche.

A tali realtà concrete sembra poter rispondere l'impiego delle nuove tecnologie, strumento centrale della strategia europea, fondata su una crescita "intelligente", "sostenibile" e "inclusiva".

L'obiettivo di un'Europa digitale (Programma 2021-2027) rappresenta una priorità strategica per la trasformazione digitale dell'economia, dell'industria e della società europea, i cui cittadini ne saranno i primi fruitori sulla scorta della Comunicazione n. 67/2020 della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo e al comitato delle regioni (COM (2020) 67 final del 20 febbraio 2020 «Plasmare il futuro digitale dell'Europa» - accolto anche dal Consiglio dell'UE nella seduta del 9 giugno 2021[1]) e della più recente Decisione, 14 dicembre 2022, n. 2481, adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell'Unione europea, che istituisce il programma strategico per il decennio digitale 2030 allo scopo di conseguire, accelerare e plasmare una trasformazione digitale efficace per l'economia e la società europea. La trasformazione digitale costituisce un fattore chiave del «*Green Deal* europeo» e del Next Generation UE, e quindi anche del PNRR: intelligenza artificiale, 5G, 6G, *blockchain*, *cloud*, computazione di prossimità, *internet of things*[2] devono accelerare e massimizzare l'impatto delle

* Il lavoro è il risultato del Progetto di ricerca finanziato dal Ministerio de Ciencia e innovacion Spagnolo, Referencia PID2019-108669RB-100/AEI/10.13039/501100011033, Titulo "Derecho e inteligencia artificial: nuevos horizontes juridicos de la personalidad y la responsabilidad roboticas". Investigador Principal Margarita Castilla Barea, Profesora titular, Facultad de Derecho, Campus de Jerez, Universidad de Cádiz, Spagna.

[1] Il fulcro della comunicazione consiste nell'esigenza di una trasformazione sostanziale della società con soluzioni digitali affidabili, al servizio delle persone, in linea con i valori comuni dell'Europa: democrazia, rispetto dei diritti fondamentali e sostenibilità. Sostenibilità che diventa principio fondamentale per il cambiamento del paradigma socioeconomico e per il superamento delle diseguaglianze. Cfr. P. PIRAS, *Innovazione tecnologica e divario digitale*, in *Dir. econ.*, 2022, 2, 111.

[2] L'espressione *Internet of Things* (IoT) fa riferimento ad infrastrutture caratterizzate da innumerevoli sensori progettati per registrare, processare, immagazzinare dati che interagiscono mediante una rete di comunicazione elettronica. L'IoT costituisce un ulteriore sviluppo di *Internet*, conseguente alla connessione in rete di oggetti materiali intelligenti, dotati di un identificativo univoco, riconoscibile anche in

politiche anche per affrontare i cambiamenti climatici e proteggere l'ambiente. La decisione promuove, infatti, un "ambiente digitale antropocentrico", finalizzato a diffondere l'uso delle competenze digitali, per consentire l'accesso alle tecnologie a condizioni eque e ridurre il divario digitale, promuovendo un contesto normativo che sostenga infrastrutture e tecnologie digitali sostenibili e che promuova la partecipazione *online* alla vita democratica e ai servizi pubblici[3], per contribuire pienamente alla transizione verde e digitale.

Il programma europeo va, poi, coordinato con l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e monitorato nella sua attuazione con l'indice di digitalizzazione dell'economia e della società (DESI), affinché si possa intervenire *in itinere* con eventuali aggiustamenti per la realizzazione degli obiettivi[4].

A fronte di tali epocali trasformazioni, al giurista non resta che analizzare il fenomeno, determinarne le implicazioni per il sistema ordinamentale e individuare le regole che lo conformano. Il giusprivatista, in particolare, è chiamato a verificare se le nuove tecnologie compromettano diritti e tutele della persona, garantiti in àmbito nazionale, europeo e internazionale, o se, addirittura, vadano ridefiniti i diritti della persona alla luce dell'era digitale[5]. Tecnologia e digitalizzazione devono essere funzionali al miglioramento della qualità della vita delle persone e non fini a sé stesse, soprattutto in periodi caratterizzati da scarsità di risorse, come quello attuale.

1. Nuove tecnologie, social network e diritti della persona.

Se è vero che grazie alla tecnologia si accede a fonti di informazione e comunicazione fondamentali non solo per lo sviluppo economico e sociale, ma anche per l'esplicazione della personalità dell'individuo, è parimenti vero che, purtroppo, per ragioni socio-economiche e di poca dimestichezza con i *device* (come precedentemente dimostrato dalla relazione DESI 2022), gran parte della popolazione (costituita, soprattutto, da donne, anziani, immigrati, disabili e minori) non può beneficiare dell'uso di tali tecnologie informatiche, vedendosi preclusa la possibilità di esercitare alcuni diritti individuali fondamentali. Tramontati i tentativi di riforma costituzionale che configurano un vero e proprio "diritto di accesso" alla rete *internet*, si può riconoscere il

radiofrequenza. Ci troviamo di fronte già al *web* 3.0 e, quindi, alla possibilità che le cose dialoghino tra loro grazie alla Rete, con inevitabili conseguenze da un punto di vista giuridico, poiché tali rapporti non hanno esseri umani come "parti". Per approfondimenti circa la modalità di protezione delle soluzioni basate sull' *Internet of Things*, v. E. PEZZOLI, *Internet of things*, *tecnologia blockchain e diritti Ip*, in *Dir. ind.*, 2020, 113.

[3] Mentre il cittadino di un sistema democratico tradizionale legge e sceglie le informazioni attraverso i *media* tradizionali (stampa, radio e televisione, cui spetta la narrazione e interpretazione degli eventi) e le condivide seguendo uno schema lineare e unidirezionale (dall'alto verso il basso), nei regimi democratici contemporanei, i lettori, gli ascoltatori, gli spettatori attingono le informazioni alle fonti passivamente, potendo al più condividerle e commentarle con cerchie ristrette di contatti, seguendo un andamento circolare. G. SGUEO, *La visione e la voce nella transizione digitale dei governi democratici*, in *Riv. trim. dir. pub.*, 2022, 4, 1015.

[4] L'indice di digitalizzazione dell'economia e della società (DESI) per il 2022 colloca l'Italia in una buona posizione rispetto alla connettività, ma in uno stadio critico rispetto all'acquisizione di competenze digitali di base e avanzate, con importanti ricadute nell'utilizzo dei relativi servizi; in *https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/countries-digitisation-performance*.

[5] V. G. RESTA, *Le nuove frontiere dei diritti della personalità*, in G. ALPA E G. RESTA, *Le persone e la famiglia 1. Le persone fisiche e i diritti della personalità*, in *Trattato di diritto civile* diretto da R. Sacco, Utet, Torino, 2019, 365.

diritto ad esercitare, anche attraverso la rete, libertà costituzionalmente garantite[6].

Internet è un esempio di *network* virtuale, una rete sociale che identifica e riunisce comunità virtuali che condividono idee, attitudini, risorse, preferenze, comportamenti, necessità, rischi e altre caratteristiche che non dipendono dalla prossimità geografica[7], che consente a chiunque abbia una sufficiente alfabetizzazione informatica piena libertà di accesso non solo all'informazione (intesa quale diritto ad informarsi, ad essere informato e di fare informazione), ma anche al diritto a partecipare alla vita sociale e politica, realizzando la piena esplicazione della personalità dell'individuo (art. 2 Cost.) in condizioni di assoluta democrazia ed eguaglianza[8].

In particolare, le nuove tecnologie possono annoverarsi in «ogni altro mezzo di diffusione» previsto dall'art. 21 Cost.[9], in tema di libertà di manifestazione del pensiero; situazione giuridica, quest'ultima, espressione del valore unitario della persona e di istanze di promozione della collettività, in quanto al singolo viene garantita la possibilità di esprimere opinioni e valutazioni di ogni sorta anche attraverso la rete, ove si attingono e si forniscono informazioni[10]. All'esercizio di tale libertà consegue l'attribuzione di doveri in capo a colui che esprime idee e fa informazione, nonché responsabilità per le conseguenze eventualmente pregiudizievoli che la loro diffusione può avere su interessi di pari rango del singolo o della collettività. *Internet*, luogo virtuale complesso e

[6] Per i riferimenti normativi e i commenti relativi alle proposte di riforma costituzionale, v. M.R. ALLEGRI, *Il diritto di accesso a Internet: profili costituzionali*, in *Riv. dir. media*, 2021, 68, nonché G. D'IPPOLITO, *Il diritto di accesso ad Internet in Italia: dal 21(-bis) al 34-bis*, ivi, 2021, 82.

[7] M.E.J. NEWMAN, *Networks. An Introduction*, Oxford, 2010, 23-25.

[8] L'evoluzione tecnologica del sistema delle telecomunicazioni sta ridefinendo diritti della personalità come il diritto alla riservatezza e il diritto alla personalità individuale, conferendo al primo una qualificazione statica sul tipo dei diritti assoluti ed al secondo una connotazione che vede il soggetto decidere come fare circolare le informazioni al proprio riguardo. Emblematico, in tal senso, è il caso Google v. Vividown, ove in primo grado il Tribunale di Milano (Trib. Milano 24 febbraio 2010), eccedendo nella salvaguardia del valore persona, sancì in capo al *service provider* la responsabilità penale per il reato di trattamento illecito di dati personali per omessa vigilanza, attribuendo agli intermediari dell'informazione l'obbligo preventivo di controllo sui dati immessi (G. CASSANO, A. CONTALDO, *Diritti della persona, internet e responsabilità dei soggetti intermediari*, in *Corr. giur.*, 2010, 8). La nota vicenda processuale si evolve in appello ove, invece, la Corte ambrosiana (Corte d'appello Milano, 27 febbraio 2013) esclude che l'*host provider*, anche se attivo, debba impedire reati realizzati dagli utenti della rete, stabilendo che non spetta al *provider* verificare che i propri utenti non trattino illecitamente dati di terzi; controllo, peraltro, impossibile dal punto di vista tecnico, e non imposto da alcuna norma. Cfr. A. INGRASSIA, *La decisione d'Appello nel caso Google vs Vivi down: assolti i manager, ripensato il ruolo del provider in rete*, in *Corr. Merito*, 2013, 766. La vicenda si conclude presso la Suprema Corte che conferma in pieno la decisione dei giudici di appello (Corte di Cassazione, sez. III Penale, 3 febbraio 2014, n. 5107): v. F. NOTARI, *La controversa responsabilità dell'Internet Service Provider in materia di privacy nella giurisprudenza europea e interna: il caso Google*, in *Amministrazione in cammino,* 30/04/2016.

[9] Vale la pena di ricordare che, oltre all'art. 21 della nostra Costituzione, anche l'art. 10 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo garantisce la libera manifestazione del pensiero; il che dimostra che tale diritto è frutto del riconoscimento dell'uomo-persona in quanto tale: prescinde, cioè, dalle previsioni all'interno delle Costituzioni dei singoli Stati. Cfr. M. DE SALVIA, *La Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Procedure e contenuti*, Napoli, 1997, 99.

[10] Sul tema, fra i tanti, v. V. ZENO-ZENCOVICH, *La libertà d'espressione. Media, mercato, potere nella società dell'informazione*, Bologna, 2004, 125; S. RODOTÀ, *Tecnopolitica. La democrazia e le nuove tecnologie della comunicazione*, Roma-Bari, 2004, *passim*; G. AZZARITI, *Internet e Costituzione*, in *Costituzionalismo.it*, 2, 6 ottobre 2011; M. BIANCA, A. GAMBINO E R. MESSINETTI (a cura di), *Libertà di manifestazione del pensiero e diritti fondamentali. Profili applicativi nei social networks*, Milano, 2016, *passim*; G. PITRUZZELLA, *La libertà di informazione nell'era di Internet*, in *Riv. dir. media*, 2018, 20; G.L. CONTI, *Manifestazione del pensiero attraverso la rete e trasformazione della libertà di espressione: c'è ancora da ballare per strada?*, in *Riv. AIC,* 2018, 200; M. BASSINI, *Libertà di espressione e social network, tra nuovi "spazi pubblici" e "poteri privati". Spunti di comparazione*, in *Riv. dir. media*, 2021, 67.

articolato, ove oltre all'informazione si realizza anche la comunicazione interattiva[11], per sua natura, considerata la velocità e l'assenza di confini territoriali che lo caratterizza, può ledere in maniera amplificata e irrimediabile altri diritti della persona parimenti tutelati. Di qui il necessario bilanciamento tra tutela di diritti e interessi equiordinati, con la previsione di limiti alle libertà di manifestazione e comunicazione nella rete[12], nel rispetto dei diritti della persona e del diritto alla riservatezza, nell'ottica che la rete non possa essere considerata un "non luogo" senza regole[13]. Al riguardo si pensi, ad esempio, alle numerose violazioni della *privacy*, connesse all'intrinseca natura dei *social network*, che costituiscono uno degli effetti più evidenti dell'impatto di *Internet* sulle relazioni interpersonali (oltre che con enti di qualsiasi natura). I *social*, frutto dell'inarrestabile evoluzione tecnologica, essendo finalizzati alla diffusione di informazioni e dati di ogni natura, costituiscono di per sé una potenziale fonte di violazione di diritti della persona[14]. Tra questi, inevitabilmente, il diritto fondamentale della persona, riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), che comprende il diritto al rispetto della vita privata e familiare, del domicilio e della corrispondenza. Un campo di

[11] In proposito, v. P. COSTANZO, Internet, in *Dig. disc. pubbl.*, Agg.*, Torino, 2000, 357; P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-europeo delle fonti*, III. IV ed., Napoli, 2020, 133.

[12] Un interessante esempio di bilanciamento tra diritti contrapposti, su cui è intervenuta di recente la Corte di giustizia dell'Unione europea (a dimostrazione ulteriore che la rete non può essere considerata una zona "franca" del diritto), è fornito dalla libertà di espressione dell'utente (garantita dall'art. 11 della Carta europea dei diritti fondamentali) *versus* il diritto di proprietà intellettuale (art. 17, comma 2, Carta), ove il secondo si pone, in rete, come limite all'esercizio della libertà di espressione. In questo senso, la Polonia ha sollevato la questione di legittimità sull'art. 17 della Direttiva (UE) n. 2019/790 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e, in particolare, delle lettere b) e c) del par. 4 della medesima disposizione, al fine di determinare se il regime specifico di responsabilità, introdotto dall'articolo 17, paragrafo 4, della direttiva 2019/790 per i fornitori di servizi di condivisione di contenuti *online*, comporti una limitazione dell'esercizio del diritto alla libertà di espressione e d'informazione degli utenti di tali servizi. I fornitori poiché non riescono sempre ad ottenere l'autorizzazione per tutti i contenuti protetti caricati sulle loro piattaforme dagli utenti, al fine di evitare di essere ritenuti responsabili per contenuti illeciti, devono dimostrare di aver compiuto i massimi sforzi (*ex* art.17, paragrafo 4, lettera a), direttiva *copyright* 2019/790) per ottenere un'autorizzazione siffatta. La Corte precisa, infine, che, nonostante i massimi sforzi previsti, il prestatore potrebbe essere tenuto a intervenire *ex post*, a séguito di segnalazione motivata, per rimuovere il contenuto non autorizzato, caricato ugualmente sulla piattaforma, per violazione della libertà di espressione e d'informazione. Corte giust. UE, 26.4.2022, causa C-401/19, in G. M. RICCIO, *Responsabilità delle piattaforme e sistemi di filtraggio: quale destino per la normativa italiana sul diritto d'autore?*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2022, 5, 1032.

[13] Si pensi al caso dell'*ex* Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, i cui profili su diversi *social network*, ad inizio del 2021, furono sospesi, in virtù di una possibile connessione fra alcuni *tweet* del presidente uscente ed i violenti scontri verificatisi a Capitol Hill il 6 gennaio 2021. La vicenda ha sollevato un dibattito politico e giuridico di rilievo circa la legittimità di tale blocco, che, in realtà, sottende la domanda di fondo su quale sia la soglia fino a cui possa spingersi la libertà di espressione sui *social network*, e se questa possa essere compressa o ridimensionata dai grandi colossi della Rete. Cfr. M. CIANCIMINO, *La libertà di espressione nel mondo digitale: alcune coordinate civilistiche in tema di contenuti controversi sui social network*, in *Dir. fam. pers.,* 2022, 1, 360.

[14] I *social network* non sono altro che servizi *web* che consentono ad ognuno di costruirsi un profilo all'interno di un sistema di produzione dell'informazione, cosicché l'utente più che essere un mero fruitore dei contenuti diventa autore degli stessi. Essi sono talmente radicati nella società contemporanea da determinare rilevanti cambiamenti nei modi della comunicazione e diffusione delle idee e delle informazioni, nonché da condizionare comportamenti collettivi ed individuali nel mondo «reale», come dimostrano emblematicamente le manifestazioni che si organizzano in brevissimo tempo in rete ovvero i fatti tragici posti in essere da singole persone per effetto o tramite i medesimi. Circa il radicale mutamento dei rapporti sociali operato dai *social network* e la difficoltà d'inquadramento del fenomeno in ambito giuridico, considerando la pluralità e varietà dei loro caratteri fisionomici, v. C. PERLINGIERI, *Profili civilistici dei social networks*, Napoli, 2014, 15.

applicazione ampio, in cui il legislatore preservare la vita privata e familiare, il domicilio e la corrispondenza da ingerenze arbitrarie dell'autorità pubblica, ma anche obbligare gli Stati membri a garantire che tali diritti siano osservati nei rapporti tra privati, con l'adozione di misure finalizzate ad assicurare il rispetto della vita privata anche nella sfera delle relazioni interpersonali.

A livello europeo, in ossequio all'articolo 52 TUE (che mira a fissare la portata dei diritti e dei principi della Carta europea dei diritti fondamentali e a definire norme per la loro interpretazione), con particolare riferimento al paragrafo 3 (che assicura coerenza tra la CDFUE e la CEDU, affermando che, qualora i diritti della Carta corrispondano ai diritti della CEDU, il loro significato e la loro portata sono identici) i diritti di cui all'articolo 7 della Carta europea dei diritti fondamentali sono omologhi a quelli garantiti dall'articolo 8 della CEDU, con l'unica differenza che, in ragione dell'evoluzione tecnica, il termine "comunicazione" ha sostituito quello di "corrispondenza"[15]. L'art. 8 della CDFUE, invece, relativo alla Protezione dei dati di carattere personale, si differenzia dal più generale diritto al rispetto della vita privata e familiare, in quanto ruota attorno alla nozione di trattamento[16] e di dato personale. Si tratta di una distinzione non solo apparente, in quanto nella prima, rispetto della vita privata e familiare, si manifesta soprattutto il momento individualistico, cui consegue solo una tutela statica di carattere negativo, che consiste sostanzialmente nell'escludere altrui interferenze; mentre nella protezione dei dati, la tutela è dinamica, in quanto segue la circolazione dei dati, fissando regole ineludibili sulle modalità del loro trattamento[17]. Al riconoscimento di tale diritto fondamentale è seguito, come è noto, il quadro solido e coerente del *General Data Protection Regulation*, approvato con Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)[18].

[15] Per approfondimenti in proposito, a vent'anni dalla proclamazione della Carta, che riafferma «i diritti derivanti in particolare dalle tradizioni costituzionali e dagli obblighi internazionali comuni agli Stati membri, dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, dalle carte sociali adottate dall'Unione e dal Consiglio d'Europa, nonché dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e da quella della Corte europea dei diritti dell'uomo», v. C. AMALFITANO, *La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea compie venti anni*, in. C. AMALFITANO, M. D'AMICO E S. LEONE (a cura di), *La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nel sistema integrato di tutela. Atti del convegno svoltosi nell'Università degli Studi di Milano a venti anni dalla sua proclamazione*, Torino, 2022, 19.

[16] Per quel che riguarda il concetto di «trattamento», bisogna fare riferimento all'art. 4, n. 2, del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, in base al quale per «trattamento» si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. Tutte "operazioni" usuali in un *social network*, ove non occorre un invio dei dati a terzi, ma basta che essi siano "disponibili" all'*account* dell'utente creato nel *social network* o tramite *link* a siti o altri *account* in rete, comunicati a uno o più soggetti determinati ovvero diffusi a soggetti indeterminati. Cfr. E. PELINO, *Trattamento*, in L. BOLOGNINI, E. PELINO E C. BISTOLFI, *Il Regolamento privacy europeo. Commentario alla nuova disciplina sulla protezione dei dati personali*, Milano, 2016, 86.

[17] Così, S. RODOTÀ, *Il diritto di avere diritti*, Roma-Bari, 2012, 397.

[18] Tra i tanti, v. E. TOSI, *Privacy digitale, persona e mercato: tutela della riservatezza e protezione dei dati personali alla luce del GDPR e del nuovo Codice privacy*, in E. TOSI (a cura di), *Privacy digitale. Riservatezza e protezione dei dati personali tra GDPR e nuovo Codice Privacy*, Milano, 2019, 1.

Ai fini della presente trattazione è interessante notare che per «dato personale» si intende qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile, direttamente o indirettamente, la persona con riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo *online* o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale (art. 4, comma 1, GDPR). In tale elenco sono annoverabili immagini, soprannomi o c.dd. *Nickname*, indirizzi e recapiti elettronici, *account* e siti personali, numeri e *password* di accesso, *tag* ecc. riferibili ad una persona fisica, dunque parte assai rilevante dei "materiali" e dei dati immessi quotidianamente in rete dagli utenti nei *social network*, fin dal momento della loro registrazione. Di qui l'attenzione meticolosa alla lesione della protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nel cui àmbito vengono distinte violazioni in senso stretto, relative alle regole di trattamento dei dati personali, e violazioni della c.d. riservatezza informatica, comprensiva di tutte le inosservanze del diritto di escludere terzi da determinati dati, spazi e sistemi informatici e ai suoi rimedi[19].

I *social network*, però, non rientrano solo in uno dei tanti mezzi di diffusione (*ex* art. 21 Cost.) in cui si esplica la libertà di manifestazione del pensiero, ma rappresentano anche dei "non luoghi" dove si realizza pienamente la libertà di associazione *ex* art. 18 Cost. che, nella rete, come è noto, è da considerare non solo come mera libertà negativa (cioè come divieto di impedirne lo svolgimento con forza di legge), ma anche come promozione della sua attuazione attraverso un sistema legislativo ed amministrativo idoneo, quale, oggi, si realizza diffusamente nelle reti sociali virtuali, costituite da gruppi di persone connesse tra loro. Infatti, per entrare a far parte di un *social*, occorre costruire, in primo luogo, il proprio profilo personale, partendo dal proprio indirizzo *email*, fino ad arrivare all'indicazione degli interessi e delle esperienze di lavoro, successivamente è possibile invitare amici a far parte della propria rete, i quali a loro volta possono fare lo stesso, cosicché ci si trova ad allargare la cerchia di contatti con gli amici degli amici e così via, fino a comprendere, in teoria, tutta la popolazione del mondo. In base alle proprie passioni o aree di affari, è, poi, possibile costituire anche comunità tematiche, aggregando ad esse altri utenti e stringendo contatti di amicizia o di affari [20].

I *social media*, dunque, in sé considerati, sono un luogo di aggregazione virtuale, parallelo a quelli reali, aperto e connotato da parità di trattamento, in quanto le persone diventano utenti di una medesima piattaforma, all'interno della quale l'iscritto sviluppa attivamente la propria personalità. Non a caso *Facebook* gode del primato di essere la prima grande comunità sociale virtuale,

[19] Per «riservatezza informatica» si intende il "nuovo diritto" di escludere terzi, non autorizzati, dall'accesso e dalla fruizione di spazi, sistemi e dati informatici, a prescindere dal loro contenuto. È un diritto della persona ricavabile dall'art. 8 CEDU e dall'art. 7 della Carta di Nizza, che si correla ai più tradizionali diritti inviolabili della riservatezza, della corrispondenza e della tutela del domicilio, che nel nostro ordinamento trova tutela penale nella fattispecie che punisce l'accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, di cui all'art. 615-*ter* c.p., e nel delitto prodromico di detenzione abusiva o procacciamento abusivo di codici di accesso e parole chiave, di cui all'art. 615-*quater* c.p. Cfr. L. PICOTTI, *I diritti fondamentali nell'uso ed abuso dei social network. aspetti penali*, in *Giur. Merito*, 2012, 2522.

[20] R. MORO VISCONTI, *La valutazione dei social network*, in *Dir. ind.*, 2020, 71.

quindi non un semplice passivo fruitore di contenuti ma un creatore dei medesimi. I *social*, infatti, sono paragonabili alle comunità intermedie, costituite da persone che si aggregano per realizzare uno scopo comune, che individualmente non potrebbero raggiungere, utile alla formazione ed allo sviluppo della persona. In tal senso l'iscrizione dell'utente alla piattaforma può essere paragonata all'adesione ad un'associazione non riconosciuta.

In quanto ente dal carattere aperto, la registrazione al *social* è subordinata all'accettazione di regole comportamentali, diritti, doveri e responsabilità, come se si trattasse di uno statuto che regolamenta la vita interna di un ente; la maggior parte dei *social media*, infatti, subordina l'iscrizione all'adesione alle condizioni generali di servizio (c.dd. *standard* della *community*), che tendenzialmente non creano un perfetto equilibrio tra diritti ed obblighi nel rapporto tra *hosting provider* ed utente, tanto da far assumere al primo una netta supremazia nei confronti del secondo[21]. La piattaforma, infatti, a séguito dell'iscrizione, disciplina contrattualmente le condotte che gli utenti devono osservare per la sua utilizzazione, cercando di bilanciare i contrapposti interessi nei rapporti tra gli utenti, ai quali deve essere consentito di esercitare all'interno del *media* la libertà di espressione e quella di associazione. Di qui l'esercizio dell'autonomia privata della piattaforma, che, nel regolare i rapporti con gli utenti, cancella i contenuti o, addirittura, limita l'accesso alla piattaforma stessa qualora tali diritti siano violati[22], nella consapevolezza che l'esclusione da *social* quali Facebook, Tiktok o altro può essere estremamente penalizzante non solo per la limitazione della diffusione di informazioni, ma anche per la lesione di interessi di natura economica derivanti dalla perdita di posizione nell'agorà digitale, luogo virtuale in cui vengono poste in essere gran parte delle attività economiche.

Attualmente, in attesa dell'entrata in vigore della normativa europea prevista dal pacchetto *Digital Services Act*[23], per evitare che l'*agĕre* della piattaforma, con le proprie attività economiche, possa impedire la realizzazione di fini primari indicati dalla Costituzione, quali le anzidette libertà di manifestazione del pensiero, libertà di associazione e diritto alla protezione dei dati personali, gli unici limiti invalicabili sono presenti all'interno dello stesso art. 41 Cost.: l'utilità sociale e la dignità della persona[24].

[21] G. PASSARELLI, *La metamorfosi dei social media. la rilevanza sociale nell'attuale agorà digitale di un servizio "privatistico"*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2021, 1195.

[22] Sulla crisi del sistema delle fonti ed il ritorno ad un «diritto dei privati» che è non solo *self-regulation*, ma vera e propria autonoma produzione privata del diritto nello spazio digitale, v. E. CREMONA, *I poteri privati nell'era digitale. Libertà costituzionali, regolazione del mercato, tutela dei diritti*, Napoli, 2023, 39.

[23] Il Regolamento UE 2022/206 (Digital Services Act) del 27 ottobre 2022 e il Digital Markets Act si preoccupano di regolamentare in modo differenziato e specifico, con strumenti di vigilanza costante, le piattaforme che hanno assunto una posizione rilevante nel mercato o nell'ambito dell'informazione, definendole come *gatekeeper*. Questi ultimi, infatti, saranno sottoposti a stringenti obblighi riguardanti il trattamento dei dati personali, in quanto per le dimensioni imprenditoriali e territoriali facilitano la circolazione delle informazioni, e prevenzione di squilibri contrattuali nei confronti degli utenti finali dei servizi di base forniti dalla piattaforma. A tali obblighi si aggiungono anche divieti di pratiche sleali e di condizioni inique a presidio della concorrenza e della protezione del mercato digitale. Cfr. M. A. ASTONE, *Digital services Act e nuovo quadro di esenzione dalla responsabilità dei prestatori di servizi intermediari: quali prospettive?*, in *Contr. Impr.*, 2022, 4, 1050.

[24] «La variabilità delle situazioni economiche che caratterizza il nostro tempo rende necessari strumenti dotati di particolari virtù di espansione e di adattamento tali da consentire, ferma restando la determinazione degli interessi giuridicamente rilevanti, il mutare nel tempo delle relazioni fra questi e gli

L'inarrestabile evoluzione tecnologica necessita, dunque, di un costante bilanciamento tra diritti e interessi contrapposti: la libertà di espressione e di associazione degli utenti, da un lato, e la libertà di iniziativa economica privata della piattaforma, dall'altro, nel prisma del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.). Principio, quest'ultimo, che assume decisiva importanza per evitare che, nell'attuale era digitale, i diritti individuali fondamentali della persona risultino tutelati solo sulla carta[25] a causa del *digital divide*, che impedisce, di fatto, la realizzazione di quell'uguaglianza sostanziale, che supera la programmazione puramente di principio voluta dai nostri Padri costituenti nel 1948.

2. Emersione del problema del digital divide e rilevanza degli studi di settore.

Con l'espressione «*digital divide*» si è soliti indicare la distribuzione non uniforme delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nella società, in particolare la situazione soggettiva caratterizzata dall'impossibilità, per condizioni socio-economiche, tecnologiche, educativo-didattiche o di età anagrafica, di "accedere" al contesto digitale.

Era il lontano 1994 quando il Ntia (*National telecommunication and information administration* americano) introdusse, per la prima volta, nella sua indagine annuale sulle telecomunicazioni la voce circa l'accesso ad *internet,* via cavo. Non a caso, forse, era l'anno in cui Microsoft lanciava il primo *browser* per navigare in internet, rete nata in àmbito militare, utilizzata anche nel campo universitario.

Per la prima volta emerse la consapevolezza di quanto fosse rilevante avere accesso ad *internet* per istituzioni, imprese e cittadini[26], lì dove, però, non tutti gli individui hanno la possibilità di interagire con *devices* tecnologici collegati alla rete; donde l'incapacità di autodeterminarsi nelle fattispecie normative connotate dall'utilizzo di uno strumento tecnologico: si pensi, infatti, alle persone con menomazioni fisiche o psichiche, agli anziani, agli immigrati e ai minori, a soggetti, cioè, vulnerabili per definizione[27].

Poiché non si rinviene alcuna definizione di *digital divide* in normative internazionali, europee e nazionale, per studiare la problematica occorre far ricorso ad altre discipline, quindi confrontarsi con aspetti che non possono essere affrontati attingendo ad un angolo di visuale unico. Di qui la necessità di un lavoro interdisciplinare, che sia non mera giustapposizione di saperi ma creazione di nuova conoscenza con il dialogo tra diverse discipline[28]. Il risultato di tale confronto assume preminente interesse non solo per gli studiosi, ma

atti in cui si svolge l'attività economica di privati». M. NUZZO, *Utilità sociale e autonomia privata*, Milano, 1975, 83.

[25] F. DI CIOMMO, *Diritti della personalità tra media tradizionali e avvento di Internet*, in G. Comandé (a cura di), *Persona e tutele giuridiche*, Torino, 2003, 3.

[26] L. SARTORI, *Il divario digitale. Internet in Il nostro digitale quotidiano*, 4, 2022, pp. 166-172.

[27] I.A. CAGGIANO, *"Privacy" e minori nell'era digitale. Il consenso al trattamento dei dati dei minori all'indomani del Regolamento UE 2016/679, tra diritto e tecno-regolazione*, in *Familia*, 2018, 3.

[28] G. PASCUZZI, *La definizione del problema nella ricerca interdisciplinare*, in G. BELLANTUONO e U. Izzo (a cura di), *Il rapporto tra diritto, economia e altri saperi: la rivincita del diritto*. Atti della *Lectio Magistralis* di Guido Calabresi in occasione della chiusura dell'anno accademico del Dottorato in Studi Giuridici Comparati ed Europei. Facoltà di Giurisprudenza. Trento, 24 ottobre 2019, Napoli, 2022, 55.

anche, ai fini applicativi, per il formante giurisprudenziale, in virtù del bilanciamento di interessi contrapposti, quali, da un lato, l'inevitabile evoluzione tecnologica e, dall'altro, la tutela dei diritti della persona, soprattutto dei più deboli. D'altra parte, è la persona ad essere al centro del sistema ordinamentale italo-europeo delle fonti[29] e il *digital divide* non fa altro che minarne il pieno sviluppo per i risvolti non solo di carattere socio-economico, ma anche di tutela dal punto di vista giusprivatistico[30], come si è già avuto modo di constatare nelle recenti vicende correlate alla diffusione del coronavirus.

È necessario, dunque, affrontare studi specifici al fine di individuare soluzioni giuridiche volte a promuovere una nuova alfabetizzazione digitale, che aiuti a comprendere realmente i meccanismi tecnici e le dinamiche relazionali che si sviluppano in *Internet*, evitando che il *digital divide* sia, tuttora, una realtà tangibile.

L'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), nel suo Skills Outlook 2019, studio sul divario digitale[31], ha posto l'accento sulle differenze tra individui, famiglie, imprese e aree geografiche relativamente alle opportunità di accesso alle infrastrutture di telecomunicazione di base, ai servizi delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), prodromici all'uso di *Internet*, che presuppone, a sua volta, la disponibilità di un *computer*. È stato notato che tale capacità varia in modo significativo a seconda che si tratti di Paesi OCSE o meno, in quanto il divario digitale dipende da variabili, quali il reddito, l'istruzione (quanto più alto è il livello, tanto più gli individui hanno accesso alle TIC), le dimensioni e il tipo di famiglia, l'età, il sesso e, infine, il *background* razziale e linguistico. L'analisi dell'OCSE è, dunque, fondamentale affinché gli Stati, disponendo di informazioni sulla natura e l'entità del divario digitale, possano realizzare le necessarie riforme politiche e normative, stabilendo misure idonee a garantire a tutti i cittadini (art. 3 Cost.), nonché alle imprese, l'accesso a nuove tecnologie e servizi.

L'OCSE sottolinea l'importanza della liberalizzazione dei mercati delle telecomunicazioni e della concorrenza nei Paesi aderenti all'organizzazione, che ha stimolato nuovi investimenti e aumentato la domanda di accesso ai servizi di comunicazione grazie all'abbassamento dei costi e all'offerta di prodotti innovativi. D'altra parte le azioni dirette a ridurre il divario digitale spaziano dal potenziamento delle infrastrutture fino alle politiche volte a

[29] Sul principio personalistico si veda, P. PERLINGIERI, *La persona e i suoi diritti*, Napoli, 2005, *passim*, (in particolare, «*Prefazione*», IX, par. 1; «*La personalità umana nell'ordinamento giuridico*», *ivi* , 5 ss.; «*A margine della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*», *ivi* , 65-69, relazione al Seminario conclusivo dei corsi di Istituzioni di diritto privato "Principi, diritti e regole nella Carta Europea", tenutosi a Firenze il 26-27 aprile 2001, pubblicato in *Riv. giur. Molise Sannio*, 2001, 153), F. GALGANO, *Comm. art. 41 Cost.*, in F. Galgano e S. Rodotà, *Commentario alla Costituzione, artt. 41-44, Rapporti economici*, a cura di Branca, Bologna-Roma, 1982, 26; D. MESSINETTI, voce *Personalità (diritti della*), in *Enc. dir.,* Milano, 1983, XXXIII, *passim*, nonché G. ALPA, *Attuazione e attualità nella Costituzione: il caso dei diritti della persona*, in *Nuova giur. civ.*, 1997, pt. 2, 1, nonché G. ALPA, *La persona nelle costituzioni: sintesi storica*, in *Cultura e diritti*, 2013, 65.

[30] Pone l'accento sulla rilevanza e la necessità di affrontare nel modo più adeguato le sfide e i rischi intrinseci alla società dell'*Information and communications technology*, mettendo al centro della riflessione le persone, con riguardo, specialmente, all'intelligenza artificiale e ad un suo utilizzo etico, E. BATTELLI, *Necessità di un umanesimo tecnologico: sistemi di intelligenza artificiale e diritti della persona*, in *Dir. fam. pers.* 2022, 3, 1096.

[31] Lo studio rappresenta un primo sforzo per ottenere dati sulle dimensioni del *digital divide*, nuovo fenomeno la cui analisi evidenzia le differenze esistenti tra i diversi Paesi, nonché al loro interno, https://www.oecd.org/sti/1888451.pdf.

migliorare l'alfabetizzazione informatica/*internet*, con la costruzione delle competenze di base già nelle istituzioni scolastiche. Non mancano anche programmi di sostegno per le piccole imprese, in quanto, inevitabilmente, più lente nell'adottare le nuove tecnologie e pregiudicate dalle particolari asimmetrie informative, sempre nell'ottica della cooperazione multilaterale, importante per ridurre le differenze a livello internazionale e migliorare la qualità delle prestazioni. Non a caso l'area OCSE è sempre stata all'avanguardia nella "rivoluzione digitale" e funge da esempio di politiche che sembrano dimostrarsi efficaci per gli altri Paesi[32].

3. Le soluzioni del legislatore italiano prima e dopo la pandemia da covid-19. La Dichiarazione europea dei principi e dei diritti digitali.

Il *digital divide* suscita, al pari dell'analfabetismo[33], uno dei tanti problemi che affliggono il nostro Paese, che, nel tempo, si è preoccupato di contribuire ad attenuare la diseguaglianza, che, di fatto, limita la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, precludendo il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione all'organizzazione politica, economica e sociale dello Stato (art. 3, comma 2, Cost.).

Il Codice della Amministrazione digitale[34], che trae linfa dall'art. 97 Cost., all'art. 8, rubricato "Alfabetizzazione informatica dei cittadini", ha previsto che lo Stato promuova iniziative volte a favorire l'alfabetizzazione informatica e la cultura digitale tra i cittadini, con particolare riguardo ai minori e alle categorie a rischio di esclusione, anche al fine di favorire l'utilizzo dei servizi telematici delle pubbliche amministrazioni con azioni concrete. Si riconosce, in tal modo, *ante litteram*, una sorta di vero e proprio diritto sociale di carattere generale, di cui si favorisce la promozione nei rapporti con la P.A.[35], al fine di esercitare i diritti di cittadinanza digitale, sanciti dalla seconda sezione del Capo I, "Carta della cittadinanza digitale"[36]. La Carta riconosce ai cittadini e alle imprese una serie di diritti, tra cui quello all'uso delle tecnologie nei rapporti con la P.A. anche ai fini dell'accesso e della partecipazione al procedimento amministrativo (art. 3); il diritto di accedere ai servizi *on line* delle P.A. tramite

[32] M. RAGNEDDA, *Il digital divide. Le diseguaglianze digitali e i suoi vari livelli di analisi*, in *Quad. teoria soc.*, 2018, 81.

[33] Cfr. A. MAIONCHI, *Digital divide: i nuovi analfabeti*, in L. BRUSCAGLIA, R. ROMBOLI, *Diritto pubblico e diritto privato nella rete delle nuove tecnologie*, Pisa, 2011, 63.

[34] D.lg. 7 marzo 2005, n. 82, oggetto di profonde modifiche ad opera del d.lg. 26 agosto 2016, n. 179 e del d.lg. 13 dicembre 2017, n. 217, che ne hanno ampliato la portata.

[35] Circa la possibile configurazione di un vero e proprio diritto di accesso a internet, varie sono le ricostruzioni. Secondo una prima impostazione, esisterebbe una libertà di accesso alla rete, intesa come diritto a che nulla osti, nel rapporto libertà-autorità, all'esercizio delle libertà d'informazione e comunicazione. Secondo altri autori, l'accesso a internet sarebbe configurabile come diritto sociale, ossia una pretesa soggettiva a prestazioni pubbliche, al pari dell'istruzione, della sanità e della previdenza Altri studiosi ancora qualificano l'accesso come diritto fondamentale di rango costituzionale o, addirittura, come diritto umano. P. OTRANTO, LCRAZ, *La garanzia di accesso alla rete e la "città connessa"*, in *Riv. giur. ed.*, 2021, 77.

[36] La locuzione "cittadinanza digitale" identifica una nuova configurazione dei diritti dei cittadini nei confronti delle istituzioni, resa possibile dalle nuove tecnologie. Si tratta dell'evoluzione del concetto di cittadinanza nella realtà digitale, una visione dinamica come lo sviluppo delle tecnologie e, allo stesso tempo, indivisibile nei diritti che vuole definire. G. DUNI, *L'e-Government: dai decreti delegati del marzo 2005 ai futuri decreti entro il 9 marzo 2006*, in *Dir. internet*, 2005, 228.

la propria identità digitale (art. 3 *bis*); l'effettuazione dei pagamenti spettanti a qualunque titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico; la partecipazione democratica elettronica finalizzata a favorire l'uso delle nuove tecnologie per facilitare la partecipazione dei cittadini al procedimento democratico con l'esercizio dei diritti civili e politici (art. 9); nonché l'istituzione della figura del difensore civico a garanzia dei diritti digitali di cittadini e imprese (art.17, comma 1-*quater*)[37].

Parimenti, ma con diversi strumenti, il legislatore si è preoccupato di superare il divario digitale di primo livello (*divide* che sottolinea la disparità di trattamento tra le persone che hanno accesso a Internet e coloro che non vi hanno accesso) con gli investimenti nella cosiddetta banda larga. L'articolo 13 *bis* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, infatti, stabilisce che lo Stato riconosce l'importanza del superamento del divario digitale, soprattutto nelle aree depresse del Paese, ai fini della libera diffusione della conoscenza fra i cittadini, l'accesso pieno e aperto alle fonti di informazione e agli strumenti di produzione del sapere. A tale scopo promuove una sorta di Carta di diritti, nella quale sono definiti criteri volti a garantire l'accesso universale della cittadinanza alla rete Internet, senza alcuna discriminazione o forma di censura.

Il Codice dell'amministrazione digitale, dunque, seppur centrale nell'analisi dell'evoluzione dei diritti che compongono la cittadinanza digitale, è inscindibile dalla normativa sulla trasparenza, contenuta nel d.lg. 14 marzo 2013, n. 33, modificato dalla profonda riforma del d.lg. 25 maggio 2016, n. 97. La connessione tra le due direttrici di riforma della pubblica amministrazione, costituite dalla digitalizzazione e dalla trasparenza, deriva dalla centralità assunta dai dati, che a sua volta esige la protezione dei medesimi ad opera del regolamento (UE) 2016/679 e dal d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, emendato dal d.lg. 10 agosto 2018, n. 101. Pertanto, se il Codice dell'amministrazione digitale si pone come la fonte normativa principale della cittadinanza digitale e dei diritti che fondano il rapporto fra istituzioni e cittadini, i diritti digitali afferenti alla "persona" trovano allocazione in provvedimenti normativi diversi[38].

Sul *digital divide* si sono soffermati anche alcuni Giudici di merito, *ante litteram*, mettendo in risalto l'importanza che lo strumento tecnologico interattivo ha ormai assunto nella quotidianità.

Significativa la vicenda portata all'attenzione del Giudice di Pace di Trieste, riguardante un episodio molto comune: una nota compagnia telefonica, a causa di disservizi non ben precisati, lasciò una famiglia, costituita da madre e tre figli studenti, senza linea telefonica e ADSL per circa quattro mesi. Dopo un tentativo di conciliazione presso il Corecom, non andato a buon fine, l'attore citò in giudizio la compagnia telefonica, chiedendo il risarcimento del danno. Il Giudice adito, con sentenza n. 587 del 18 luglio 2012[39], ha ritenuto, innanzitutto, che la compagnia telefonica dovesse rispondere per inadempimento *ex* art. 1218 c.c., nonché per violazione dell'art. 2 della Costituzione, richiamando il canone della buona fede oggettiva e correttezza

[37] Per ulteriori approfondimenti, v. G. PASCUZZI, *La cittadinanza digitale. Competenze, diritti e regole per vivere in rete*, Bologna, 2021, 113

[38] F. FAINI, *Il volto dell'amministrazione digitale nel quadro della rinnovata fisionomia dei diritti in rete*, in *Dir. inf.*, 2019, 1099.

[39] Giud. Pace Trieste, 18 luglio 2012, n. 587, in *Pluris online*.

nell'adempimento delle obbligazioni e, *in secundis*, in totale accoglimento del *petitum*, ha condannato la compagnia telefonica convenuta a risarcire anche il danno esistenziale «per le ovvie difficoltà di far fronte alle quotidiane necessità per i rapporti familiari e nei confronti di ogni altro interlocutore esterno». L'inadempimento della compagnia telefonica, sebbene non avesse inciso sulla salute, intesa in senso stretto, della parte attrice, ha reso alquanto difficoltoso lo svolgimento delle quotidiane attività, comportando un'apprensione angosciosa che ha turbato fortemente la sfera emotiva e relazionale dell'interessata. Suffraga la condanna il riferimento non bene precisato ad una giurisprudenza da tempo orientata a ritenere che il distacco o il mancato allaccio della linea telefonica a *internet* costituiscano un danno patrimoniale ed esistenziale per il titolare del contratto e della sua famiglia, danno considerato particolarmente grave in un'epoca in cui la comunicazione è fondamentale in ogni aspetto della vita quotidiana.

A fronte del riconoscimento della diseguaglianza digitale che ha dovuto sopportare la suddetta famiglia per l'inadempimento della compagnia telefonica, dato che senza *internet* le attività quotidiane possono risultare gravemente pregiudicate fino a raggiungere la soglia del danno esistenziale, ci si chiede quale potrebbe essere la norma applicabile a tutela dei soggetti vulnerabili della *smart city*, luogo ideale per l'implementazione delle politiche europee volte alla realizzazione di un'Europa intelligente, sostenibile ed inclusiva. La *smart city* è un modello economico caratterizzato dall'integrazione tra strutture e mezzi tecnologicamente avanzati, proiettata verso politiche di crescita sostenibile finalizzati a migliorare gli *standard* qualitativi della vita umana[40]. La città intelligente si propone di offrire servizi educativi, culturali, sociali e, soprattutto, abitativi, finalizzati a una maggiore coesione sociale; servizi il cui accesso non sarà agevole per la varietà dei bisogni di coloro che vivono nei contesti urbani contemporanei (*users*, consumatori, *prosumers*, turisti, lavoratori di passaggio e, soprattutto, categorie di soggetti vulnerabili, quali migranti, bambini e anziani), generando significative sperequazioni. Sono, infatti, come si è avuto modo di descrivere, proprio le diffuse situazioni di ineguaglianza, soprattutto delle categorie vulnerabili, a costituire il maggiore ostacolo alla concreta applicazione delle nuove tecnologie nelle realtà urbane[41].

Tale problematica, con riguardo in particolare alle categorie deboli[42], è stata un po' anticipata dalla pandemia da Coronavirus che abbiamo vissuto. Il covid 19, infatti, ha imposto un nuovo approccio tecnologico, sia in ambito lavorativo,

[40] E. FERRERO, *Le smart cities nell'ordinamento giuridico*, in *Foro amm.*, 2015, 1267.

[41] T. FAVARO, *Verso la smart city: sviluppo economico e rigenerazione urbana*, in *Riv. giur. ed.*, 2020, 87.

[42] Negli scorsi mesi, in tutto il mondo si sono sollevate polemiche attorno alle misure governative di contenimento del Covid-19 che hanno limitato alcune libertà individuali. Il dibattito che ne è derivato ha finito per mettere in evidenza la crisi in cui attualmente versano i diritti fondamentali della persona, i quali, soprattutto nelle moderne reti telematiche, risultano sistematicamente violati con buona pace degli ordinamenti giuridici, e con la conseguenza che attualmente si dà per scontato che *on-line* i dati personali siano saccheggiati e i diritti fondamentali violati senza che nessuno ne risponda. In questo contesto è proliferato il c.d. "Capitalismo della Sorveglianza"; tuttavia, i tempi sembrano oramai maturi per una decisa inversione di rotta, che deve necessariamente passare, tanto per cominciare, attraverso l'erosione, eventualmente anche solo per via pretoria, del principio di sostanziale deresponsabilizzazione dei *provider* di *Internet* garantita, ancora sino ad oggi, dalla direttiva 2000/31/CE. F. DI CIOMMO, *COVID-19 e crisi dei diritti fondamentali della persona: le responsabilità della responsabilità civile*, in *Danno resp.*, 2020, 3, 309

con lo *smart working*, sia nell'istruzione scolastica e universitaria (con l'introduzione di lezioni a distanza), costringendo lavoratori, studenti e professionisti ad adattarsi all'uso di *Pc* e *tablet*, divenuti strumenti indispensabili di lavoro e di apprendimento, con grave nocumento per bambini, anziani, disabili e meno abbienti, analfabeti digitali di ritorno.

Lo Stato italiano nella pandemia è intervenuto in più occasioni per ottemperare il *surplus* di *digital divide*, dovuto all'emergenza, per le categorie svantaggiate. Il decreto-legge c.d. "Cura Italia" (dl 17 marzo 2020, n. 18), diretto ad evitare che gli effetti del *virus* sull'economia reale si trasferissero sulle famiglie con il potenziamento del sistema sanitario, la sospensione delle scadenze delle imposte e dei contributi previdenziali ed assistenziali, ha fornito un notevole impulso alla digitalizzazione dell'istruzione. In particolare, per gli studenti privi di mezzi e in situazione di svantaggio socio-economico[43], l'art. 120 ha stanziato settanta milioni di euro per far acquistare alle scuole (in maniera semplificata e tempestiva, *ex* art. 75), in base al numero degli studenti e al reddito medio della regione, dispositivi elettronici da fornire in comodato d'uso agli studenti privi di mezzi e in situazione di precarietà sociale.

Sempre in tale ottica, per sostenere la digitalizzazione e per combattere il *digital divide* di primo livello, è stato emanato Il Decreto Banda ultralarga – "Piano Scuola" e "Piano voucher famiglie", Decreto 7 agosto 2020 – Piano voucher sulle famiglie a basso reddito. L'agevolazione riguardava famiglie e imprese affinché si dotassero di strumenti tecnologici che fossero in grado di avvicinare tutti, anche coloro che si trovassero in difficoltà economica, ad un minimo livello di benessere "tecnologico". Il Ministero dello sviluppo economico ha promosso, dunque, il "Piano voucher per le famiglie meno abbienti" per garantire la fruizione di servizi di connessione a *internet* in banda ultra-larga.

Alla luce dei provvedimenti emanati in piena pandemia, non rimane che da domandarsi, superata ormai l'emergenza, come il diritto privato potrà promuovere e tutelare i diritti dei vulnerabili digitali nella fruizione dei servizi offerti dalle città tecnologiche. Sembra rispondere a tali interrogativi proprio la Dichiarazione europea dei princípi e dei diritti digitali (Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa alla definizione di una dichiarazione europea sui diritti e i principi digitali 26.1.2022 COM (2022)27). La Carta si propone di promuovere una trasformazione digitale antropocentrica, fondata su solidarietà, inclusione, libertà di scelta, partecipazione allo spazio pubblico digitale, sicurezza e sostenibilità. La dichiarazione riconosce l'importanza dei valori di solidarietà e di inclusione (Capo II), che si traduce nell'impegno a garantire l'accesso alla connettività digitale ad alta velocità e a prezzi accessibili; il diritto all'istruzione e alla formazione; l'accesso ai servizi pubblici *online* di tutta l'Unione, attraverso una identità digitale europea; l'accessibilità alle informazioni della p.a.; l'accesso ai servizi sanitari e assistenziali digitali. Al riconoscimento di tali diritti fa da contrappeso il successivo Capo III, dedicato all'Intelligenza Artificiale, che sancisce l'impegno

[43] G. PESCI, *Il digital divide, l'uguaglianza sostanziale e il diritto all'istruzione*, in *Cyber spazio dir.*, 2021, 259.

delle Istituzioni ad assicurare il rispetto dei diritti fondamentali nell'impiego delle nuove tecnologie, assicurandone un uso trasparente e non discriminatorio, garantendo la supervisione umana dei risultati concernenti la persona.

La Dichiarazione sembra, dunque, da un lato, ampliare il novero delle pretese già riconosciute nell'ordinamento interno dal Codice dell'Amministrazione digitale, dall'altro, creare nuovi diritti, che spesso si sovrappongono a quelli già pacificamente riconosciuti dalla Carta Europea dei diritti fondamentali, sebbene nella dimensione *on line*. Essa è documento politico, attraverso il quale l'UE mira ad esprimere la sua posizione sul tema della trasformazione digitale in atto, sprovvista di valore precettivo, ma che assume valore giuridico di *soft law*, in quanto fornisce materiale prezioso, funzionale alle strategie di argomentazione impiegate nell'interpretazione dei testi giuridici[44].

Conclusioni: Gli ETS quale strumento concreto del diritto privato per il superamento del digital divide e la promozione della persona nello spazio digitale.

A fronte delle innanzi esposte encomiabili dichiarazioni di intenti, ci si domanda di quali strumenti possa disporre il diritto privato per realizzare in concreto tali diritti digitali, attenuando il *digital divide* e preservando la persona in un mercato caratterizzato da un profondo clima di incertezza economica e sociale.

Un ruolo determinante potrebbe essere rivestito dalle organizzazioni aventi natura ideale (associazioni riconosciute e non, fondazioni e comitati), nonché dagli enti del terzo settore[45]. Enti che già rivestono nella Costituzione una posizione tutt'altro che marginale in virtù del principio di sussidiarietà orizzontale (*ex* art. 118 Cost.), e che sono il centro del sistema del d.lg. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore). Sono, infatti, enti del Terzo settore (ETS) le organizzazioni che svolgono attività di interesse generale in via esclusiva o principale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (art. 4, comma 1, c.t.s.). Il legislatore, nel definire tali enti ed istituire il Registro unico nazionale del Terzo settore (su cui si annotano tutti gli eventi relativi all'ente, dalla costituzione all'estinzione), specifica quali siano le attività di interesse generale che caratterizzano gli enti del Terzo settore, fornendo, finalmente, una legislazione organica alle organizzazioni non profit. Il tutto si pone in linea con il principio di solidarietà sociale già espresso in àmbito costituzionale, che vede il favore dello Stato nei confronti delle iniziative dei privati che svolgano attività di interesse generale attraverso le formazioni sociali (artt. 2, 18 Cost.), più di altre adatte a soddisfare i bisogni del territorio, grazie alla conoscenza del contesto sociale e alla maggiore flessibilità organizzativa.

Dato che gli Ets hanno come elemento distintivo e qualificante lo svolgimento di attività di interesse generale, bisogna verificare se

[44] E N. FRAGALE, *La cittadinanza amministrativa al tempo della digitalizzazione*, in *Dir. amm.*, 2022, 2, 471.
[45] Per una trattazione esaustiva e recente in proposito, v. A. FUSARO, *Gli enti del Terzo settore. Profili civilistici*, in *Tratt. dir. civ. comm. Cicu Messineo*, Milano, 2022, *passim*.

l'alfabetizzazione digitale possa ricomprendersi nell'elenco delle diverse tipologie di attività tassativamente previste dall'art. 5 Cts, soggetto ad aggiornamento periodico ad opera del Presidente del Consiglio dei Ministri. Poichè non possono essere enti del Terzo settore le amministrazioni pubbliche, le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali, di categoria, le fondazioni bancarie, nonché gli enti sottoposti a loro coordinamento o controllo (fatti salvi gli enti di protezione civile), l'attività di alfabetizzazione digitale può essere compiuta dall'Ets in quanto rientra, senz'altro, nell'art. 5. In particolare, se pensiamo al *digital divide* di secondo livello, ossia all'esclusione generata dal mancato possesso delle competenze specifiche necessarie all'uso di tali tecnologie [46], l'insegnamento delle competenze digitali è rinvenibile nella lett. d), in riferimento all'educazione, istruzione e formazione professionale, nonché nelle attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; nella i), relativamente all'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5; nonché, infine, facendo riferimento al *digital divide* di primo livello (ossia alla già menzionata disparità tra le persone che hanno accesso a internet e le persone che ne sono prive), nella lett. w), in cui si promuovono e tutelano i diritti umani, civili, sociali e politici, se consideriamo l'accesso ad *internet* come un diritto sociale, ossia una pretesa soggettiva a prestazioni pubbliche, al pari dell'istruzione, della sanità e della previdenza, che siano in grado di ridurre i fattori culturali e tecnologici che determinano le disuguaglianze[47].

Il ruolo determinante che può essere svolto dagli Ets per il superamento del *digital divide*, alla luce del citato principio di sussidiarietà e del rapporto tra quest'ultimo e i principi di solidarietà ed uguaglianza, sembra ampiamente suffragato da una recente pronuncia della Corte costituzionale [48], che si sofferma ampiamente sul ruolo che assume l'art. 55 del Codice del terzo settore, il quale, «disciplinando i rapporti tra ETS e pubbliche amministrazioni, rappresenta dunque una delle più significative attuazioni del principio di sussidiarietà orizzontale valorizzato dall'art. 118, quarto comma, Cost.». In particolare, l'art. 55 CTS individua dapprima i principi cardine ai quali devono attenersi le amministrazioni pubbliche nell'esercizio delle proprie funzioni, in sede di amministrazione condivisa, avuto riguardo ai settori di attività che vedono il coinvolgimento degli enti del terzo settore e di poi, a séguito del riferimento iniziale al richiamato principio, delinea gli strumenti reputati idonei per rendere concreto il predetto coinvolgimento, espressione e attuazione del principio medesimo, identificandoli nella co-programmazione, nella co-progettazione e nell'accreditamento. Tali nuovi strumenti vengono rapportati a tutte le attività di interesse generale elencate nell'art. 5, tra cui, come

[46] V. G. PASCUZZI, *La cittadinanza digitale*, cit., p. 38.
[47] Per una articolata ricostruzione intesa a radicare nelle norme costituzionali un "nuovo diritto sociale" di accesso a internet, o meglio, di accesso alla conoscenza "tramite internet", v. M.T.P. CAPUTI JAMBRENGHI, *La funzione amministrativa neutrale*, Bari, 2017, 292-296. *A contrario* P. TANZARELLA, *L'accesso a Internet è fondamentale, ma è davvero un diritto fondamentale?*, in *Riv. dir. media*, 2021, 55, che considera l'accesso a *internet* come un servizio essenziale, e non come un diritto fondamentale.
[48] Corte cost., 26 giugno 2020, n. 131, in *Foro it.*, 2021, 365.

delineato, può essere annoverata, sebbene non esplicitamente prevista, anche l'attività di alfabetizzazione digitale, aspetto preminente per la soddisfazione di interessi generali con un modello di amministrazione condivisa, in grado di produrre effetti strettamente collegati ai valori fondanti della persona[49].

Si potrebbe sul punto affermare, in conclusione, che proprio perché la Corte costituzionale ha la funzione non solo di interpretare la legge, ma anche di scegliere tra i diversi significati del testo in sede di applicazione, la prospettata sentenza potrebbe rappresentare il riferimento interpretativo più coerente dal punto di vista sistematico alla soluzione *de iure condendo* prospettata.

A fronte, dunque, della consapevolezza dell'esistenza del *digital divide*, il giusprivatista, alla luce dell'art. 3 della Costituzione, ritrova i rimedi per attenuare gli effetti discriminatori che, di fatto, derivano dal fenomeno del massiccio uso delle tecnologie, negli Ets, che possono rivestire l'importante ruolo di restituire ad ogni persona, calata nell'attuale mondo digitale, il rilievo che le compete e assicurare a tutti pari dignità, obiettivo ineludibile in un sistema positivo preordinato alla tutela del pieno sviluppo della persona umana.

Gli enti del Terzo settore, potranno, dunque, contribuire in modo decisivo all'inclusione dei vulnerabili nelle città intelligenti, che dovranno diventare dimensione di condivisione e non di esclusione, appannaggio non solo di coloro che hanno accesso alle nuove tecnologie, ma anche delle categorie umane più deboli, con il superamento del *digital divide*, che costituisce una precondizione fondamentale nella prospettiva di riscrivere e rafforzare i diritti e le tutele dell'era digitale della società del futuro.

[49] V. M.C. PERCHIUNNO, *Enti del terzo settore, sussidiarietà e uguaglianza*, in *Contr. impr.*, 2021, 1048.